



ID 1550h

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

134/Q2

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 228 Atto 1 del 2018  
Importo € 6.967,64  
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018  
Messina 28-6-18  
Il Funzionario

DECRETO DIRIGENZIALE N. 310 /DA del 26 APR 2018

Oggetto: Contenzioso Giordano Antonia/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Maria Rosa Scattareggia

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 3304/17, tra le parti Giordano Antonia/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 405 del 7/02/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 3.633,16 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.125,00 oltre IVA, CPA e spese generali per un totale di € 1.334,48 da distrarsi al patrocinatore avv. Maria Rosa Scattareggia, come da conteggio inviato dall'avv. Scattareggia e allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 4.967,64;

Vista la nota n° 282 del 4 Gennaio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2018, sino al 30 aprile 2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio; Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.967,64 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 405/18 del 7/02/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 3.633,16 a favore di Giordano Antonia, nata a Bex (Svizzera) il 21/10/1963 c.f. GRDNTN63R61Z183Q, tramite bonifico sul c/c IBAN IT81G 03069 82640 100000 000538 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore dell'avv. Maria Rosa Scattareggia nata a Messina il 16/09/1971 c.f. SCTMRS71P56F158G, della somma di € 1.334,48, come da conteggio allegato, tramite bonifico sul c/c IBAN IT50T 034031 16505 000000 328480 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti



Il Dirigente Generale  
ing. Leonardo Santoro



Avv. Maria Rosa SCATTAREGGIA

Via Dei Mille 243 - 98123 MESSINA - Tel. / Fax. 090/2939912 - P.E.C.: mariarosascattareggia@pec.giuffre.it

Messina, 05.04.2018

P.E.C.: autostradesiciliane@posta-cas.it

Spett.le

Consorzio per le Autostrade Siciliane

C/da Scoppo

98122

Messina

Alla C. A. Dottor Giuseppe Stancampiano

OGGETTO: GIORDANO Antonia c/ Cas (Proc. Civ. N. 33042017 Rg. - Giudice di Pace di Messina - Sent. n. 405/18).

Con riferimento alla causa in oggetto, ed in riscontro alla Sua pregiatissima del 04 c.m., Le comunico quanto richiesto:

- IBAN Signora Antonia Giordano IT81G 03069 82640 100000000538;

- Proforma relativo alle somme distratte in mio favore

Spese vive liquidate in sentenza	€ 125,00
Spese richiesta copie esecutive	€ 13,48
Compensi professionali liquidati in sentenza	€ 1.000,00
Rimborso spese generali 15%	€ 150,00
CPA 4 % (su € 1.150,00)	€ 46,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.334,48</b>

Operazione senza I.V.A. ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge n. 244/2007 e s.m.i., accedente al regime fiscale di cui all'art. 27 comma 3° D.L. 98/2011 come convertito in Legge n. 111/2011:  
"È richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento Agenzia Entrate n. 185820/2011".

- IBAN della sottoscritta su cui accreditare le somme distratte  
Banca Carige IT50T 03431 16505 000000328480.

Resto in attesa di cortese riscontro e, frattanto, porgo cordiali Saluti

(Avv. Maria Rosa Scattareggia)  
Giuseppe Stancampiano

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 5183  
del 09-03-2018 Sez. A



N. 405/18 R.G.A.C.  
N. 3304/17 R.G.A.C.  
N. 7038/18 C.c.n.  
N. 268/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Messina, in persona della d.ssa Francescaromana Puglisi, ha pronunziato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3304/17 R.G.A.C. intrapresa

da

GIORDANO ANTONIA, nata in Bex (Svizzera) il 21 ottobre 1963 e residente in Villafranca Tirrena (ME), via Nazionale 563, c.f.: GRDNTN63R61Z183Q, elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille 243, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Scattareggia che la rappresenta e difende *giusta* mandato a margine dell'atto di citazione,

- attrice -

contro

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via Nino Bixio 9, presso lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio, recapito professionale dell'avv. Eliana Vinci che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- convenuto -

Oggetto: risarcimento danni

Precisazione delle conclusioni: come in atti

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Giordano Antonia conveniva in giudizio il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in € 4.833,16 ed a tal fine esponendo che:

Che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento n. 3304/17 R.G. Aff. Cont. pendente dinanzi il Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Francescaromana Puglisi, conclusosi con la Sentenza n. 405/18, e

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'allegata copia informatica "Sentenza Giudice di Pace di Messina N 405 del 2018" della Sentenza n. 405/2018 emessa dal Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Francescaromana Puglisi, è conforme alla copia analogica dalla quale è estratta.

Messina, 12/05/2017

Avv. Maria Rosa Scattareggia

- il 27 dicembre 2016, alle ore 09:50 circa, l'autobus modello Evobus Setra targato DP587XL di sua proprietà, condotto nell'occasione da Aliberti Giuseppe, impiegato presso l'Autonoleggio Giordano Antonia, percorreva l'A/20 con direzione di marcia Messina-Palermo; sopraggiunto all'ingresso della galleria "Serra Inglese", udiva diversi colpi sul vetro del parabrezza causati da materiale pietroso caduto dalla volta della galleria; giunto all'esterno della galleria, il conducente si accorgeva che il parabrezza presentava evidenti lesioni che compromettevano l'utilizzo in sicurezza del veicolo e contattava dunque la polizia stradale che, recatasi sui luoghi, accertava i fatti e redigeva verbale;
- i danni materiali subiti dall'autobus ammontavano a € 3.633,16, cui aggiungere € 1.000,00 per il mancato incasso degli introiti, derivante dall'attività di noleggio cui il veicolo era adibito, durante il periodo necessario alle riparazioni;
- essa attrice sosteneva anche la spesa di € 200,00 per redigere una perizia estimativa dei danni;
- la richiesta di risarcimento, inoltrata al convenuto consorzio, rimaneva infruttuosa, atteso che la proposta da questo formulata in sede di negoziazione assistita era inadeguata.

Il CAS chiedeva il rigetto della domanda.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 10 gennaio 2018 la causa era riservata a sentenza.

Il rapporto che si instaura tra gestore (che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natura contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita

dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute

caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle autostrade - destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle reti autostradali è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

In fatto, i testi indotti dall'attrice, il conducente Aliberti Giuseppe e tale Marino Santo (della cui attendibilità, in mancanza di elementi contrari, non è possibile dubitare), hanno confermato la dinamica dei fatti esposti in citazione, viepiù acclarati dal "Prontuario per

il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose" redatto dalla Polizia Stradale di Messina.

Non è emersa alcuna prova contraria, con la conseguenza che il convenuto consorzio deve essere ritenuto responsabile per i danni lamentati nell'odierno giudizio; non rimane dunque che accertarne la quantificazione. A tal proposito l'attrice ha allegato un documento di spesa del valore di € 3.633,16; il CAS va dunque condannato al relativo pagamento con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Nessun'altra somma può essere risarcita a Giordano Antonia atteso che manca la prova sia dell'asserito esborso di € 200,00 in favore del tecnico incaricato di redigere la perizia estimativa dei danni riportati dall'autobus (peraltro superflua e quindi la relativa spesa non meritevole di essere rifusa) sia del preteso lucro cessante a causa del fermo tecnico del veicolo durante le riparazioni.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il giudice di pace così decide:

- 1) condanna il CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di € 3.633,16 oltre interessi in favore di Giordano Antonia;
- 2) condanna altresì il CAS al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Rosa Scattareggia che ha reso la relativa dichiarazione.

Così deciso in Messina, 7 febbraio 2018

Il giudice di pace

(d.ssa Francescaromana Puglisi)





Copia P.E. x Avv.<sup>to</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 2 X 6,74

- 8 MAR. 2018

Messina / /



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> Lori Rose Seelarepp'e,

nell'interesse di BR STESZA (QUAI DISATTA RU) e Giordano Antonia.

8 MAR 2018

Messina / /




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> Lori Rose Seelarepp'e

nell'interesse di BR STESZA (QUAI DISATTA RU) e Giordano Antonia

Messina 8 MAR. 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Patrizia ILARDO

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Maria Rosa Scattareggia, con studio in Messina, Via Dei Mille n. 243, (Cod. Fisc.: SCT MRS 71P56 F158G – P. I.V.A.: 03339550836) nella qualità di difensore e domiciliatario della Signora Antonia GIORDANO (Cod. Fisc.: GRD NTN 63R61 Z183Q) nata a Bex (Svizzera) il 21.10.1963, residente in Villafranca Tirrena (98049-ME) Via Nazionale n. 563, giusta procura alle liti rilasciata A MARGINE DELL'Atto di Citazione 31.05.2017, ho

NOTIFICATO

Ad ogni effetto di legge, l'allegata Sentenza n. 405/18 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Messina, ritirata come copia esecutiva presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Francescaromana Puglisi, nel procedimento portante il n. 3304/17 R.G. Aff. Cont. pendente dinanzi il Giudice di Pace di Messina, tra la Signora Antonia Giordano (Cod. Fisc.: GRD NTN 63R61 Z183Q) nata a Bex (Svizzera) il 21.10.1963, residente in Villafranca Tirrena (98049-ME) Via Nazionale n. 563, e il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, C/da Scoppo, a:

1. All'Avv.to Geltrude BONURA (BNR GTR 60R70 D960Q), quale procuratrice costituita in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con studio sito in Gela (93012 - CL), Corso V. Emanuele, 161, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: geltrude.bonura@legalmail.it, estratto dall'elenco dell'ordine degli avvocati di Gela e dal pubblico elenco: INIPEC;
2. Al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (Partita I.V.A.: 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina (98122 - ME), C/da Scoppo, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto dal pubblico elenco: INDICE PA.GOV.IT;

DICHIARO

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

&lt; mariarosascattareggia@pec.giuffre.it &gt;

&lt; autostradesiciliane@posta-cas.it &gt;

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

S

Venerdì 09-03-2018 08:22:00

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.  
 Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

<b>Consorzio Autostrade Siciliane</b> Posta in Entrata		
09 MAR. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Rus,

## Allegati:

Notifica\_a\_mezzo\_PEC\_della\_Sentenza\_G\_d\_P\_di\_Messina\_N\_405\_18.PDF  
 Notifica\_a\_mezzo\_PEC\_della\_Sentenza\_G\_d\_P\_di\_Messina\_N\_405\_18.PDF.p7m  
 Sentenza\_Giudice\_di\_Pace\_di\_Messina\_N\_405\_del\_2018.pdf  
 Sentenza\_Giudice\_di\_Pace\_di\_Messina\_N\_405\_del\_2018.pdf.p7m

## Dati Tecnici:

smime.p7s testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 5183  
del 09-03-2018 Sez. A

